

## ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

### VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **sette** del mese di **febbraio**, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Montericcio Giuseppina, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Scarcella Giuseppe, Avv. Serraino Drago Mario.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno (**PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI**) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione compensi professionali presentate dagli iscritti.

In relazione all'istanza (Prot. N. 3315/16 del 07/11/2016 – F13 N. 40/2016) presentata dall'Avv. Di Falco Tiziana nei confronti della Sig.ra =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Pugliesi Tiziana, riferisce che l'iscritto ha preso atto della proposta di deliberazione notificata in data 3/2/2017 (liquidazione del compenso di € 1440,00 anziché 2340, come da richiesta), nulla osservando. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. **Di Falco Tiziana** (Prot. N. 3315/16 del 07/11/2016 – F13 N. 40/2016) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti della propria cliente Sig.ra =====, per le prestazioni professionali in ambito penale di seguito descritte:

*“Procedimento penale N. 8161/2014 R.G. N.R. - N. 2094/2015 R.G. Trib. celebrato avanti il Tribunale di Trapani in composizione monocratica conclusosi con sentenza n. 1022/2016 Reg. Sent. del 13/04/2016.”*

**Dato atto** che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

**Ritenuto** che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

**Tenuto conto** della natura della causa, delle questioni trattate, del grado della autorità adita, dell'opera prestata,

dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili;

**Tenuto conto** dei parametri previsti per l'attività giudiziale penale (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 del 02.04.2014) e vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Pugliesi Tiziana, ad unanimità,

#### D E L I B E R A

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. **Di Falco Tiziana** del compenso complessivo di € =====, così come di seguito determinato.

Fase di studio della controversia	€ ==,00
Fase introduttiva del giudizio	€ ==,00
Fase decisionale	€ ==,00
<b>totale</b>	<b>€ ==,00</b>

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15 % sul compenso totale, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

\*\*\*\*\*

**§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE)** ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); delibera di ammettere in via anticipata e

provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente elenco:

N. 1059 / 2016 G.P. N. 1076 / 2016 G.P. N. 1083 / 2016 G.P. N. 1094 / 2016 G.P. N. 24 / 2017 G.P. N. 54 / 2017 G.P.  
N. 59 / 2017 G.P. N. 66 / 2017 G.P. N. 67 / 2017 G.P. N. 68 / 2017 G.P. N. 70 / 2017 G.P. N. 71 / 2017 G.P.  
N. 72 / 2017 G.P. N. 73 / 2017 G.P. N. 74 / 2017 G.P. N. 75 / 2017 G.P. N. 77 / 2017 G.P. N. 78 / 2017 G.P.  
N. 79 / 2017 G.P. N. 80 / 2017 G.P. N. 81 / 2017 G.P. N. 82 / 2017 G.P. N. 83 / 2017 G.P. N. 84 / 2017 G.P.  
N. 85 / 2017 G.P. N. 86 / 2017 G.P. N. 87 / 2017 G.P. N. 88 / 2017 G.P. N. 89 / 2017 G.P. N. 90 / 2017 G.P.  
N. 91 / 2017 G.P. N. 92 / 2017 G.P. N. 93 / 2017 G.P. N. 94 / 2017 G.P. N. 95 / 2017 G.P. N. 96 / 2017 G.P.  
N. 97 / 2017 G.P. N. 98 / 2017 G.P. N. 99 / 2017 G.P. N. 100 / 2017 G.P. N. 101 / 2017 G.P. N. 102 / 2017 G.P.  
N. 103 / 2017 G.P.

giusti separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):** Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza n. 22/2017 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in relazione alla quale è stato proposto il rigetto.

Il Consiglio, preso atto del parere espresso dal Consigliere delegato, esaminata l'istanza Prot. n° 89/2017 G.P. presentata in data 11/01/2017 dalla Sig.ra =====, tendente ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Volontaria Giurisdizione nei confronti di ===== avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio; esaminata la documentazione allegata; ritenuto che non è stato spiegato l'interesse nè la legittimazione dell'istante a richiedere la riduzione dell'assegno divorzile nei confronti dei figli ormai maggiorenni; visto l'art. 126 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115; rigetta l'istanza Prot. n° 89/2017 G.P. di ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra =====. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento all'istante ed al magistrato competente per la trattazione della controversia.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):** Il Consigliere Segretario rende noto che la Sig.ra =====, con nota depositata il 25/01/2017, ha comunicato la rinuncia al patrocinio a spese dello Stato, cui era stata ammessa con provvedimento N. 786/2016 del 20/09/2016 di questo Consiglio, dichiarando di non avere beneficiato del predetto provvedimento. Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE):** Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la pec inoltrata in data 3/2/2017 dall'Avv. Mauro Genovese in riferimento a due istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dallo stesso presentate rispettivamente in data 21/11/2016 e 28/11/2016 nell'interesse dei propri assistiti sigg. =====.

Il Consigliere Segretario riferisce che le istanze in questione sono state dichiarate inammissibili dal Consiglio nella seduta del 31/1/2017 per la mancata integrazione delle domande entro i termini richiesti. Tuttavia, l'Avv. Mauro Genovese ha segnalato di non avere ricevuto alcuna richiesta di integrazione documentale (circostanza confermata dagli accertamenti effettuati in segreteria) e che pertanto non ha potuto provvedere all'integrazione. Pertanto, l'Avv. Mauro Genovese ha richiesto al Consiglio di fare le opportune verifiche su quanto accaduto e di revocare i due provvedimenti di inammissibilità.

**A)** Con riferimento all'istanza n. 1019/2016 G.P. presentata il 21/11/2016 dal Sig. =====, il Consiglio, letta l'istanza depositata in data 03/02/2017 dall'Avv. Genovese Mauro, n.q. di procuratore di =====;

RITENUTO CHE:

- in data 21/11/2016 il Sig. ===== presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria al fine di promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di ===== avente ad oggetto Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili;
- il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 31/01/2017, dichiarava inammissibile detta richiesta in quanto parte richiedente non provvedeva, nel termine ex art. 123 T.U., all'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3° del D.P.R. n° 115/2002;
- l'Avv. Genovese Mauro ha rilevato la mancata notificazione dell'avviso di integrazione della domanda, richiesta da questo COA in data 22.11.2016 mediante il portale telematico "gratuito patrocinio telematico";

- in effetti – dalle verifiche effettuate sul sistema telematico – è emerso che la pec inoltrata da detto sistema alla parte richiedente non è stata correttamente trasmessa e comunque non ricevuta;
- per quanto premesso;

#### **DELIBERA**

- 1) di revocare – previa remissione in termini della parte istante per l'integrazione della domanda - il provvedimento del 31/01/2017 con il quale il Consiglio ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza n. 1019/2016 G.P. presentata il 21/11/2016 dal Sig. =====;
- 2) di concedere il termine di 30 giorni, decorrenti dal 03/02/2017, per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3° del D.P.R. n° 115/2002;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante ed al procuratore nominato.

\*\*\*\*\*

**B)** Con riferimento all'istanza n. 1053/2016 G.P. presentata il 29/11/2016 dal Sig. =====, il Consiglio, letta l'istanza depositata in data 03/02/2017 dall'Avv. Genovese Mauro, n.q. di procuratore di =====;

#### **RITENUTO CHE:**

- in data 29/11/2016 il Sig. ===== presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria al fine di promuovere un giudizio innanzi il Tribunale di Trapani sezione Civile nei confronti di Grazioso Vincenza avente ad oggetto Divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio;
- il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 31/01/2017, dichiarava inammissibile detta richiesta in quanto parte richiedente non provvedeva, nel termine ex art. 123 T.U., all'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3° del D.P.R. n° 115/2002;
- l'Avv. Genovese Mauro ha rilevato la mancata notificazione dell'avviso di integrazione della domanda, richiesta da questo COA in data 06.12.2016 mediante il portale telematico "gratuito patrocinio telematico";
- in effetti – dalle verifiche effettuate sul sistema telematico – è emerso che la pec inoltrata da detto sistema alla parte richiedente non è stata correttamente trasmessa e comunque non ricevuta;
- per quanto premesso;

#### **DELIBERA**

- 1) di revocare – previa remissione in termini della parte istante per l'integrazione della domanda - il provvedimento del 31/01/2017 con il quale il Consiglio ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza n. 1053/2016 G.P. presentata il 29/11/2016 dal Sig. =====;
- 2) di concedere il termine di 30 giorni, decorrenti dal 03/02/2017, per l'integrazione della domanda ai sensi dell'art. 79 comma 3° del D.P.R. n° 115/2002;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento all'istante ed al procuratore nominato.

\*\*\*\*\*

**§ Sempre con riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno (PATROCINIO A SPESE DELLO STATO):** - La Commissione Tributaria provinciale di Trapani, con nota del 01/02/2017, dovendo procedere alla costituzione per l'anno 2017 della commissione del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 138 T.U. DPR 115/2002, ha richiesto la designazione dei nominativi di due avvocati che in qualità di titolare e di supplente andranno a comporre detta commissione. Il Consiglio designa per la eventuale nomina a componenti la commissione sopraindicata l'Avv. Augugliaro Massimiliano, quale *componente effettivo*, e l'Avv. Cusa Anna Lisa, quale *componente supplente*.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI),** il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 25/01/2017 dalla Dott.ssa **Caradonna Domenica**, nata ad Erice (TP) il 01/04/1986, tendente ad ottenere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 17, comma 1° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione ad essa allegata;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dalla richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Ritenuto che l'istante risulta in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Ad unanimità,

## DELIBERA

di iscrivere la Dott.ssa **Caradonna Domenica**, nata ad Erice (TP) il 01/04/1986, nell'Albo degli Avvocati, subordinando l'esercizio della professione di avvocato – da parte della richiedente medesima – al previo giuramento da prestarsi dinanzi al Consiglio dell'Ordine in pubblica seduta.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al quarto punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 03/02/2017 della Dott.ssa **Alcamo Martina**, nata a Castelvetrano (TP) il 10/02/1990, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa Alcamo Martina è stata iscritta al n. 2625 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/05/2015;

Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa Alcamo Martina non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la Dott.ssa Alcamo Martina è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Udita la relazione del Consigliere Segretario ;

ad unanimità,

## DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Alcamo Martina**, nata a Castelvetrano (TP) il 10/02/1990, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 31/12/2016. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

\*\*\*\*\*

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (**REVISIONE REGISTRO SPECIALE DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 R.D.L. N. 1578/1933**), Il Consigliere Segretario comunica che nell'ambito della periodica revisione degli Albi e Registri professionali sono state effettuate le opportune verifiche sulle condizioni che consentono il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio tenuto dall'Ordine e che, all'esito di tale attività di controllo, alcuni praticanti avvocati risultavano non avere più titolo per il mantenimento di detta iscrizione nell'elenco degli abilitati per il decorso del termine di sei anni previsto dall'art. 8 comma 2° del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933 per l'esercizio di detto patrocinio.

In conseguenza di ciò, gli iscritti interessati sono stati informati - mediante avviso a mezzo racc. a.r. - che il Consiglio avrebbe assunto un provvedimento ex lege di cessazione dell'abilitazione provvisoria per decorrenza del termine espressamente previsto dalla normativa soprarichiamata e che, tuttavia, nel rispetto dei principi più volte affermati dal Consiglio Nazionale Forense e dai quali non v'è ragione di discostarsi, gli stessi avrebbero potuto mantenere l'iscrizione nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, pur essendo privi dello ius postulandi, poiché il venir meno dell'abilitazione provvisoria non avrebbe determinato la cessazione dello status di praticante (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222**).

A conclusione di tale procedimento di revisione ed alla luce di quanto sopra premesso, ritenuto che gli iscritti coinvolti nel procedimento di revisione non hanno presentato domanda di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati; propone al Consiglio di procedere alla dichiarazione di cessazione dell'abilitazione provvisoria ed alla consequenziale cancellazione dall'elenco dei Praticanti Avvocati abilitati tenuto dall'Ordine dei praticanti sotto elencati:

Dott. **Aloia Antonino**, nato ad Erice (TP) il 04/12/1979, iscritto al N. 2338 del Registro dei Praticanti con anzianità 10/11/2009, abilitato al patrocinio con delibera 25/01/2011;

Dott. **Sardo Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 14/09/1979, iscritto al N. 2347 del Registro dei Praticanti con anzianità 10/11/2009, abilitato al patrocinio con delibera 10/11/2010.

Il Consiglio, Udita la relazione del Consigliere Segretario; Visto l'art. 16, comma 2° della Legge 22.1.1934, n° 36, che impone agli Ordini la revisione periodica degli Albi e Registri; Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri; Ritenuto che la cancellazione del praticante dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio per decorso del termine di sei anni è atto amministrativo dovuto previsto ex legge e può essere assunto senza la preventiva audizione dell'iscritto interessato; ritenuto che il decorso del termine previsto dall'art. 8 del R.D.L. n. 1578/33, con la conseguente cessazione dell'abilitazione provvisoria, non determina il venir meno dello status di praticante ragion per cui il praticante avvocato non abilitato può legittimamente mantenere l'iscrizione nel relativo



Registro Speciale senza limitazione temporale, sino a quando non abbia superato l'esame per l'abilitazione professionale e senza la necessità di proseguire nella pratica secondo le modalità prescritte dalla norma vigente (**Cons. Naz. Forense 30-12-2011, n. 222**); ritenuto che gli iscritti coinvolti nel procedimento di revisione hanno ricevuto specifica contestazione del motivo per il quale il Consiglio ha avviato il procedimento di cancellazione dall'elenco degli abilitati al patrocinio e che, nonostante l'apposito invito rivolto, non hanno provveduto alla presentazione di domanda di cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati senza patrocinio; Visti i fascicoli personali e ritenuto che nei loro confronti non pendono procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a loro carico; all'unanimità;

delibera

la cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 e la conseguenziale cancellazione dall'Elenco dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio dei signori:

Dott. **Aloia Antonino**, nato ad Erice (TP) il 04/12/1979;

Dott. **Sardo Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 14/09/1979.

Dispone altresì che gli stessi continueranno a mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti senza limitazione temporale, sino a quando non abbiano superato l'esame per l'abilitazione professionale ovvero sino a loro espressa richiesta di cancellazione dal Registro.

Avverte che la sopra deliberata cessazione dell'abilitazione al patrocinio di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 comporterà per i praticanti avvocati sopra indicati la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e conseguenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 comma terzo della Legge n°36/1934, dispone che copia della presente delibera venga notificata, nel termine di gg.15, agli interessati ed al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani.

Dispone, altresì, che la presente delibera venga comunicata al Presidente del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace del circondario.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (ISCRIZIONE ELENCO PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 41, COMMA 12° DELLA LEGGE PROFESSIONALE N. 247/2012),** il Consigliere Segretario

riferisce che, con la promulgazione del DM n° 70/2016 il Ministero della Giustizia ha dato attuazione all'impianto normativo concernente il praticantato forense, così come disciplinato dall'art. 41 della legge professionale.

In particolare, per quanto riguarda l'abilitazione al patrocinio sostitutivo dei praticanti, la Legge 247/2012, al comma 12 dell'art. 41, ha previsto che nel periodo di svolgimento del tirocinio, il praticante avvocato potrà esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale si svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

Detta facoltà è però riservata a coloro che sono già in possesso di un diploma di Laurea in Giurisprudenza e comunque solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti.

Il Consigliere Segretario chiede pertanto ai consiglieri una valutazione in ordine alla circostanza secondo la quale l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, ai sensi dall'art. 41, comma 12° della legge professionale n. 247/2012, imponga al praticante avvocato il pagamento della tassa sulle concessioni governative. Il Consiglio, ritenuto che la questione merita gli opportuni approfondimenti, dà incarico al Consigliere Avv. Pieranna Filippi di esaminare la questione e di riferire in una prossima seduta del Consiglio.

\*\*\*\*\*

**§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE):**

1) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 26/1/2017 dalla Dott.ssa **Scarlata Leandra**, nata ad Erice (TP) il 29/01/1991, iscritta al N. 2689 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 19/04/2016, la quale, essendo stata ammessa alla frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto di Palermo a far data dal 30/01/2017, ha richiesto l'esonero dallo svolgimento del secondo e terzo semestre di pratica forense (19/10/2016 – 19/10/2017), avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle quali il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, è valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso alla professione di avvocato. Il Consiglio, esaminata l'istanza della Dott.ssa **Scarlata Leandra**, autorizza la prosecuzione della pratica nei termini

richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell'iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. Il Consiglio si riserva ogni decisione in merito al rilascio del certificato di compiuta pratica fino al conseguimento del diploma di specializzazione.

2) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 27/1/2017 dalla Dott.ssa **Scaduto Monica**, nata ad Erice (TP) il 24/10/1991, iscritta al N. 2714 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 07/06/2016, la quale, essendo stata ammessa alla frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto di Palermo a far data dal 30/01/2017, ha richiesto l'esonero dallo svolgimento del secondo e terzo semestre di pratica forense (07/12/2016 – 07/12/2017), avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle quali il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, e' valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso alla professione di avvocato. Il Consiglio, esaminata l'istanza della Dott.ssa Scaduto Monica, autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell'iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. Il Consiglio si riserva ogni decisione in merito al rilascio del certificato di compiuta pratica fino al conseguimento del diploma di specializzazione.

3) Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 27/1/2017 dalla Dott.ssa **La Melia Laura**, nata ad Erice (TP) il 30/11/1987, iscritta al N. 2717 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 26/07/2016 ed ammessa ad espletare il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Trapani, la quale, nell'informare il Consiglio del mancato raggiungimento del prescritto numero di udienze per la validità del primo semestre di pratica (26/07/2016 -26/01/2017), adducendo quale impedimento il concomitante impegno del tirocinio formativo presso l'ufficio giudiziario, ha richiesto "*la rimessione in termini*" ai fini del completamento di un semestre di pratica.

Il Consiglio, ad unanimità, delibera di non accogliere la domanda stante l'inderogabilità delle norme che disciplinano le ipotesi di sospensione e/o interruzione del tirocinio forense (Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70).

Il Consiglio, accertato il mancato raggiungimento del numero minimo di udienze richiesto per la validità del semestre e valutata l'influenza delle ragioni giustificative rappresentate, ben consapevole che la cancellazione dal registro può risultare decisione particolarmente gravosa, decide di concedere alla praticante Dott.ssa **La Melia Laura** l'opportunità di avvalersi delle disposizioni relative all'esonero dallo svolgimento di un anno di pratica forense (in relazione al primo ed al secondo semestre), in considerazione del tirocinio formativo, ex art. 73 del D.L. 69/2013, che la stessa sta svolgendo

presso il Tribunale di Trapani, invitandola, a tal fine, ad inoltrare, senza ulteriore indugio, apposita richiesta di esonero, allegando copia del decreto presidenziale con il quale è stata ammessa ad espletare il tirocinio presso la citata Autorità giudiziaria

4) Con istanza del 27/01/2017, il Dott. **Ingrassia Giacomo**, nato ad Erice (TP) l'8/11/1992, iscritto al N. 2728 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 11/10/2016 ed autorizzato a svolgere il tirocinio forense presso l'Avv. Giacomo Alcamo, ha richiesto l'autorizzazione ad integrare lo svolgimento della pratica professionale con la frequenza dello studio dell'Avv. Rao Vito Riccardo a decorrere dal 23/01/2017. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell'iscritto, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense.

5) Con istanza del 31/01/2017, il Dott. **Federico Marcello**, nato ad Erice (TP) l'8/6/1990, iscritto al N. 2703 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 10/05/2016 ed autorizzato a svolgere il tirocinio forense presso l'Avv. Araimo Maria Pia e l'Avv. De Luca Giuseppe, ha richiesto l'autorizzazione a proseguire lo svolgimento della pratica professionale con la frequenza dello studio dell'Avv. Sciuto Vito Sergio a decorrere dal 26/01/2017 in sostituzione dei predetti avvocati. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell'iscritto, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense.

6) Con istanza del 2/2/2017, il Dott. **Mazzara Vincenzo**, nato ad Erice (TP) il 10/4/1990, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 17/01/2017 ed autorizzato a svolgere il tirocinio forense presso l'Avv. Francesca Sanacori, ha richiesto l'autorizzazione ad integrare lo svolgimento della pratica professionale con la frequenza dello studio dell'Avv. Angela proto a decorrere dal 01/02/2017. Il Consiglio autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell'iscritto, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense.

\*\*\*\*\*

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. ( **MOROSI CONTRIBUTO 2016** ) : Il Presidente, facendosi portavoce del Consigliere Tesoriere, oggi assente, riferisce sugli iscritti che non hanno provveduto al pagamento del contributo per l'anno 2016 nei termini stabiliti e propone di procedere alla convocazione degli iscritti morosi ai fini della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio dell'attività professionale, contemplata dall'art. 29, comma 6, Legge n. 247/2012. Il Consiglio approva la proposta e fissa le comparizioni degli iscritti morosi per la seduta del giorno 28 marzo 2017 alle ore 14,00.

\*\*\*\*\*

**§ Passando al nono punto posto all'O.d.G. (FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA):**

- La Master e formazione professionale, partner unico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con nota del 25/01/2017, ha trasmesso proposta per l'organizzazione di un corso di abilitazione e di accreditamento per gestore della crisi. Il Consiglio prende atto.

**RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:**

- L'Avv. Marco Siragusa, con nota del 30/01/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività di docenza svolta il giorno 27/01/2017 presso la scuola di tecnica e deontologia dell'avvocato penalista della Camera Penale di Velletri, relazionando sull'appello penale. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento.

- L'Avv. Garitta Concetta, con nota del 31/01/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'attività svolta nella qualità di docente del corso di preparazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense organizzato per l'anno 2016 dalla Scuola Forense Avv. P. Drago. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 12 crediti formativi, determinati secondo i criteri stabiliti dal citato Regolamento.

\*\*\*\*\*

**§ Passando al decimo punto posto all'O.d.G. (CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE):**

- Il C.N.F., con nota del 26/1/2017, ha trasmesso la scheda di presentazione del convegno internazionale: Save the date – Tunisia, sousse dal 18 al 21 maggio 2017 . Il Consiglio prende atto.

- Il C.N.F., con nota del 26/1/2017, ha trasmesso lo schema di D.M. recante "Modifiche al regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli Ordini Forense, a norma dell'art. 28 della L. 247/2012 adottato con decreto del ministro della Giustizia 10/11/2014 n. 170. Eventuali osservazioni entro il prossimo 18 febbraio 2017. Il Consiglio prende atto e dà incarico al Presidente per eventuale riscontro.

- Il C.N.F., con nota del 31/1/2017, ha richiesto l'indicazione di un nominativo per la sperimentazione del portale delle vendite telematiche il prossimo 15 febbraio 2017. Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*

**§ Passando all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (CORTE DI APPELLO DI DI PALERMO):**

- Con nota del 30/1/2017, la Presidenza della Corte ha trasmesso la circolare del C.S.M sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019. Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*

**§ Passando al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO):**

- La Presidenza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con nota del 31/01/2017, ha trasmesso la proposta tabellare del Tribunale e degli Uffici di Sorveglianza del distretto per il triennio 2017-2019 invitando il Consiglio a fornire - entro il 13/02/2017 -ogni utile contributo in termini di osservazioni e di segnalazione di interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione degli uffici. Il Consiglio delega per il riscontro il Consigliere Segretario ed il Consigliere Avv. Pugliesi Tiziana.

\*\*\*\*\*

**§ Passando al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (TRIBUNALE DI TRAPANI):**

- Protocollo d'intesa con il Tribunale per la tutela dalla gravidanza e della maternità in relazione all'esercizio della professione forense . Il Consiglio dispone l'inoltro a mezzo pec della bozza di protocollo alle componenti del Comitato pari Opportunità dell'Ordine con invito a fare pervenire eventuali osservazioni entro 3 gg. dalla ricezione.

\*\*\*\*\*

**§ Passando al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA):**

- L'O.U.A., con nota del 3/2/2017, ha trasmesso il rendiconto dell'anno 2016. Il Consiglio prende atto.

\*\*\*\*\*

**§ Passando al quindicesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):**

- La Camera di Commercio Italo- Albanese, con nota del 25/1/2017, ha trasmesso una convenzione per gli iscritti per l'acquisizione del titolo di "representative" della Camera di Commercio Italo- Albanese in Italia ed in Albania. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Ordine.

- Il Gruppo 24Ore, con nota del 19/1/2017, ha trasmesso preventivo per fornitura newsletter personalizzata in materia legale in favore degli iscritti all'Ordine. Offerta riservata all'Ordine € 5.000,00 oltre Iva anziché € 15.000,00. Il Consiglio rigetta l'offerta.

**§ Passando al sedicesimo punto posto all'O.d.G. (APPROVAZIONE PREVENTIVI):**

- La ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., con nota del 31/01/2017, ha trasmesso preventivo di spesa per l'acquisto di una distruggi documenti al prezzo di € 450,18 iva compresa. Il Consiglio, considerata la necessità di acquistare una distruggidocumenti per l'ufficio di segreteria in sostituzione dell'altra ormai non più funzionante, verificato che i prezzi d'acquisto forniti da alcuni siti internet specializzati sono risultati pari o comunque superiori a quello proposto dalla ditta Corrao Felice Roberto s.r.l., ad unanimità, approva il preventivo proposto dalla ditta Corrao. Il Consiglio dispone procedersi all'inoltro di conferma dell'ordine di acquisto per un importo pari ad € 450,18 iva compresa, oltre eventuali spese accessorie propedeutiche al funzionamento della macchina ed autorizza, fin d'ora, il Tesoriere all'emissione del relativo mandato di pagamento con rimessa diretta alla presentazione della relativa fattura da parte della ditta Corrao Felice Roberto s.r.l..

- Il Consiglio inoltre delibera di richiedere alla ditta Lextel s.p.a. un preventivo per l'attivazione del servizio trascrizioni verbali d'udienza, che consentirebbe agli iscritti di recuperare la copia digitale delle trascrizioni delle udienze penali dei processi presso tutti gli Uffici Giudiziari italiani.

\*\*\*\*\*

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,20 e fissa la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 21 febbraio 2017 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola